

***Causa Godelli c. Italia – Seconda sezione – sentenza 25 settembre 2012 (ricorso n. 33783/09)***

**Condizioni di ricevibilità – Esaurimento delle vie di ricorso interne – Onere in capo al Governo di dimostrare una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire riparazione e con ragionevoli prospettive di successo – Ricevibile.**

**Diritto alla tutela della vita privata – Diritto a conoscere l'identità dei propri genitori biologici – Obblighi positivi e negativi degli Stati – Margine di apprezzamento degli Stati – Necessità di un bilanciamento tra diritti e interessi concorrenti delle persone coinvolte, secondo il canone di proporzionalità – Impossibilità assoluta per il figlio di avere qualsiasi tipo di informazioni e impossibilità di chiedere che sia resa nota l'identità, con il consenso della madre – Violazione art. 8 CEDU – Sussiste.**

Incombe in capo al Governo che solleva l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne dimostrare l'esistenza di una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire riparazione e con ragionevoli prospettive di successo.

Il diritto di conoscere i propri genitori biologici rientra nel diritto alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 CEDU. Questo impone non solo divieti, ma anche obblighi positivi per gli Stati, i quali godono di un certo margine di apprezzamento nel campo in esame. È necessario operare un corretto bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle persone coinvolte, secondo il canone di proporzionalità. La legislazione italiana non opera un corretto bilanciamento perché, nel caso in cui la madre biologica si sia avvalsa dell'anonimato, preclude al figlio l'accesso anche alle informazioni che non consentono l'identificazione, e non permette al figlio di chiedere che l'anonimato venga meno, con il consenso della madre.

**Fatto.** La ricorrente nacque a Trieste nel 1943 e fu abbandonata dalla madre biologica, la quale non volle rendere nota la propria identità. All'età di sei anni, venne costituito un rapporto di "affiliazione"<sup>1</sup> tra la bambina e i coniugi Godelli. All'età di dieci anni, la bambina apprese di non essere la figlia biologica dei coniugi Godelli, e chiese notizie sulle proprie origini, senza avere risposta. La ricorrente sosteneva di aver avuto un'infanzia molto difficile per l'assenza di informazioni sulle proprie origini. Nel 2006 richiese all'ufficio di stato civile del comune di Trieste dei ragguagli, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, ma nell'atto di nascita il nome della madre biologica non appariva perché quest'ultima aveva deciso di non rendere nota la propria identità. Il tribunale dei minorenni di Trieste, infatti, dopo essere stato adito dalla ricorrente, rigettò la sua domanda di rettificazione dell'atto di nascita<sup>2</sup>, in quanto il diniego della madre biologica impediva di divulgarne l'identità. La Corte d'appello confermò la pronuncia del tribunale, affermando che il divieto posto dall'art. 28 comma 7 della legge corrispondeva anche ad un interesse pubblico. Non fu presentato ricorso per cassazione.

***Diritto.***

**Sull'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.** La Corte ricorda che spetta al Governo che solleva l'eccezione dimostrare l'esistenza nell'ordinamento interno di una via di ricorso accessibile, suscettibile di offrire ai ricorrenti una riparazione e con delle ragionevoli prospettive di successo. La Corte osserva che la giurisprudenza della Cassazione circa la possibilità di ricorrere alla stessa (*ex art. 111 Cost.*) contro una decisione (come quella che viene in rilievo) priva di carattere definitivo, presa dalla camera di consiglio nell'ambito della giurisdizione volontaria, presentava orientamenti contrastanti. Inoltre, non è stato dimostrato che un eventuale ricorso avrebbe ottenuto successo, anche perché i giudici aditi avevano correttamente applicato il

---

<sup>1</sup> L'istituto dell'affiliazione è stato abrogato. Esso attribuiva all'affiliante i poteri tipici della potestà e i doveri dei coniugi verso la prole di cui all'art. 147 c.c., ma l'affiliato non acquisiva alcun diritto successorio nei confronti dell'affiliante.

<sup>2</sup> Vedi d.p.r. n. 396 del 2000.

diritto interno, che la Corte costituzionale aveva anche ritenuto conforme a Costituzione. L'eccezione, pertanto, è rigettata.

***Sulla violazione dell'art. 8 CEDU.*** Il diritto di conoscere i propri genitori biologici rientra nel campo della "vita privata", di cui all'art. 8 CEDU. La nascita e le sue circostanze interessano la vita privata del bambino e dell'adulto, tutelata dall'art. 8 della Convenzione. L'art. 8 non si limita a vietare agli Stati ingerenze arbitrarie, ma impone anche degli obblighi positivi volti al rispetto effettivo della vita privata, anche se la linea di demarcazione tra obblighi negativi e positivi non è sempre netta. Tuttavia, in entrambe le ipotesi, gli Stati devono saper bilanciare gli interessi concorrenti e godono di un certo margine di apprezzamento.

La Corte osserva che l'art. 8 si applica sia alla figlia, il cui interesse a conoscere le proprie origini trova fondamento nella nozione di vita privata, sia alla madre, il cui interesse a mantenere l'anonimato non può essere negato, per consentirle di partorire in condizioni mediche appropriate e di tutelare la propria salute. Inoltre l'anonimato è volto anche a salvaguardare un interesse generale, sia per quanto concerne la salute delle madri e dei figli, sia per quanto concerne il rischio di aborti clandestini o abbandoni "selvaggi".

La Corte deve quindi verificare se, nel caso di specie, si è raggiunto un equilibrio soddisfacente tra i diritti e gli interessi concorrenti. La ricorrente non poté avere accesso ad alcuna informazione sulla madre e sulla famiglia biologica, neanche alle informazioni che non implicavano l'identificazione della madre. Si è vista opporre un rifiuto assoluto e definitivo, senza una ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco. Inoltre, l'interesse a conoscere le proprie origini non viene meno con l'avanzare dell'età. Presumibilmente la ricorrente ha subito sofferenze psichiche e morali, anche se non sono dimostrabili da un punto di vista medico. La Corte indica come esempio positivo di bilanciamento la legge francese, che contempla la possibilità di chiedere che l'anonimato venga meno, con il consenso della madre, oltre alla possibilità di ottenere informazioni che non permettano l'identificazione. La legge italiana, che non contempla tali possibilità, non opera un corretto bilanciamento secondo il canone di proporzionalità, e valica il margine di apprezzamento dello Stato. Pertanto, vi è violazione dell'art. 8.

***Sul danno e le spese.*** La Corte accorda alla ricorrente la somma di 5000 euro per il pregiudizio morale subito e 10000 euro per le spese.

## **Opinione dissenziente**

Giudice Sajó.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge n. 184 del 1983 (artt. 27, 28, comma 7)

Art. 250 c.c.

Art. 8 CEDU

Art. 111, comma 7 Cost.

Art. 35 § 1 CEDU.

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

### CORTE EDU

Art. 8 CEDU – sul diritto di conoscere i propri genitori biologici: *Odièvre c. Francia* [GC], n. 42326/98, § 29, *Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, § 53.

Art. 8 CEDU – sul margine di apprezzamento degli Stati nella tutela della vita privata: *Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, § 53.

Art. 8 CEDU – sulle sofferenze derivanti dall'ignoranza delle proprie origini: *Jäggi c. Suisse*, n. 58757/00, § 40.

### CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

Sent. n. 425 del 2005

Sent. n. 171 del 1994